

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 374/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 372 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. ALESSANDRO COSTENARO e della società A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro COSTENARO, Presidente, all'epoca dei fatti, della A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE, in virtù del principio dell'immedesimazione organica, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., con riferimento all'art. 34 del Regolamento della L.N.D., per aver organizzato e fatto partecipare la squadra Allievi della propria Società alla gara amichevole disputatasi il 6.09.2015 contro la squadra Allievi della Società VIRTUS MARIANO senza previa richiesta e autorizzazione del competente organo federale;

A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE, per responsabilità diretta, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro COSTENARO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di inibizione di giorni 50 (cinquanta) per il Sig. Alessandro COSTENARO e di Euro 200,00 (duecento) di ammenda per la società A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio